

STATUTO

**COOPERATIVA DI
SOLIDARIETA' CARPE DIEM,
COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FONNI NU VIA PACIFICO 76

Numero REA: NU - 83558

Codice fiscale: 01215400910

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 10-06-2008 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al Repertorio n. 99.866/29.455

Statuto

Art. 1 - Costituzione

E' costituita la "COOPERATIVA DI SOLIDARIETA' CARPE DIEM, COOPERATIVA SOCIALE ONLUS."

Art. 2 - Sede

La Cooperativa ha sede in Fonni.

Con delibera degli organi collegiali competenti possono essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze .

Art. 3 - Durata

La durata della Cooperativa è trentennale, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

Ciascun socio ha diritto di recedere in ogni momento con le modalità di cui alla legge vigente e con un preavviso di almeno 180 (centottanta) giorni.

Art. 4 - Scopo ed oggetto

La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta dei bisogni socio educativi e ludico didattici della collettività, come definito dalla legge 8.11.1991 n. 381.

In relazione a ciò la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio o per conto terzi:

Gestione servizio educativo territoriale, ludoteca, centri diurni, centri socio-educativi e residenziali di accoglienza e socializzazione, servizi domiciliari animativi, educativi e di assistenza, sostegno e riabilitazione effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza; attività e servizi di baby parking e asili nido; attività culturali da realizzare in collaborazione con autorità scolastiche ed enti locali quali ad esempio rassegne teatrali, gestione di biblioteche, laboratori di lettura.

Tutela, valorizzazione, custodia e gestione dei beni archeologici, ambientali, storici, culturali e paesaggistici; attività 9252: musei e gestione del patrimonio culturale.

Il coordinamento di altre attività la cui gestione sarà affidata a soggetti professionali; attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti.

Predisporre progetti di ricerca sociale e di analisi di mercato, gestire piani di educazione rivolti alla generalità dei cittadini offrire attività consulenziali di assistenza, monitoraggio e valutazione dei settori d'intervento della società.

Accreditarsi per realizzare progetti di cooperazione internazionale in collaborazione con organizzazioni non governative (o.n.g.).

Predisporre e gestire servizi di assistenza territoriale, domiciliare integrata (A.D.I.), di ospedalizzazione.

Realizzare e/o gestire residenze sanitarie assistenziali (rsa).

Diffondere e sviluppare la cultura dei servizi al cittadino nel campo della comunicazione, informazione e orientamento, attraverso la gestione di servizi a carattere regionale, nazionale ed europeo quali:

- informagiovani, informacittà, informa cittadino e informazione a valenza europea;
- servizi di informazione ambientale.

Favorire, sviluppare e diffondere la formazione e l'aggiornamento dei soci, dipendenti e degli operatori in genere nei settori di intervento della cooperazione attraverso l'organizzazione di specifiche iniziative (scuole, corsi, convegni, tavole rotonde, seminari);

Progettare e gestire corsi di formazione finalizzati all'aggiornamento, qualificazione e riqualificazione professionale, attraverso la realizzazione e accreditamento di attività formative sul territorio nazionale ed europeo, rivolto ai destinatari individuati nei diversi settori di intervento formativo.

Organizzare e partecipare a mostre, fiere, eventi culturali e manifestazioni nel settore sanitario, sociale, culturale e turistico.

La società potrà avvalersi di tutte le provvidenze nazionali, regionali e cee per la realizzazione dell'oggetto sociale, ricorrendo a finanziamenti, contributi, prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo, per lo scopo, ove richieste, garanzie ipotecarie su beni della società.

La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa e affine a quelle sopra elencate, nonchè compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente attinenti ai medesimi, quindi, tra l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:

- a) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in imprese, qualunque sia la loro forma giuridico-organizzativa e l'ordinamento di appartenenza, specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, al solo scopo di investimento stabile e non nel collocamento e con esclusione delle attività di cui all'art.1 della L. 2 gennaio 1991 n.1;
- b) se consentito dalla legge, costituire ed essere socia di società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;
- c) partecipare alle cooperazioni sociali di cui alla L. 8 novembre 1991 n.381;
- d) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-

mici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativistico ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito.

Art. 5 - Soci

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore a tre. Possono essere soci coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli della Cooperativa, intendono perseguire gli scopi partecipando alle attività sociali.

Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria attività nel territorio interessato dall'attività della Cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

Art. 6 - Categorie di soci

Possono essere soci persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori - che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura o entità; b) soci fruitori - che godono a vario titolo, direttamente o indirettamente, dei servizi prestati dalla cooperativa; c) soci volontari - che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà. Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali. Ogni socio è iscritto in una sezione del Libro Soci in base alla appartenenza a ciascuna categoria suindicate.

Art. 7 - Procedura di ammissione del socio

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio Amministrazione, nella quale dichiarare di obbligarsi all'osservanza di questo statuto e delle deliberazioni degli organi sociali e nella quale indichi:

a) nome, cognome, data di nascita, residenza e attività svolta;

b) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui chiede di essere iscritto;

c) l'entità della quota che si propone di sottoscrivere.

Nel caso di persona giuridica, questa dovrà indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa, nonché allegare la deliberazione dell'organo competente che ha deciso l'adesione.

Sull'accoglimento delle domande di ammissione a socio decide l'assemblea dei soci, con l'obbligo di precisare il motivo dell'eventuale rifiuto nella comunicazione da farsi all'interessato. Il nuovo ammesso deve versare almeno il valore della quota sottoscritta. Non adempiendo a tale obbligo entro un mese dalla comunicazione della deliberazione del consiglio di amministrazione relativa all'accettazione della domanda, questa si intende come non avvenuta.

Art. 8 - Obblighi dei soci

I soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta;
- b) ad osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dall'assemblea o dal consiglio di amministrazione;
- c) a contribuire al perseguimento degli scopi sociali partecipando all'attività sociale nelle forme e nei modi stabiliti dalla assemblea e dal consiglio di amministrazione.

Art. 9 - Perdita delle qualità di socio

La qualità di socio si perde per morte, recesso ed esclusione, nonché per liquidazione o fallimento .

Nel caso di perdita della qualità di socio la quota viene rimborsata al socio o agli aventi diritto ad un valore comunque non superiore a quello nominale.

Art.10 - Recesso del socio

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 C.C. il recesso è consentito al socio che non si trovi più in condizione di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali. Spetta all'assemblea constatare se ricorrono i motivi che, a norma di statuto e della legge, legittimano il recesso.

Art. 11 - Esclusione del socio

Oltre che nei casi previsti dalla legge, l'assemblea può escludere il socio che:

- a) venga meno al comune intento di perseguire gli scopi sociali, non osservando le disposizioni statutarie e le deliberazioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione;
- b) senza giustificato motivo, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualsiasi titolo verso la Cooperativa o si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta: in questi casi il socio moroso deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola coi pagamenti e l'esclusione può avere luogo soltanto trascorsi due mesi dal detto invito e sempre che il socio si mantenga inadempiente;
- c) senza preventiva autorizzazione scritta dal consiglio di amministrazione prenda parte in imprese che abbiano interessi o svolgano attività contrastanti con quelle della Cooperativa.

Art. 12 - Trasferimento delle quote sociali

Il socio che intende trasferire le proprie quote sociali deve darne comunicazione scritta all'organo amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire le proprie quote sociali e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente a condizione che abbia i requisiti richiesti per l'ammissione. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione al trasferimento delle azioni deve essere motivato. Contro il diniego il socio può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, proporre opposizione al collegio arbitrale.

Art. 13 - Organi sociali

Sono organi della Cooperativa:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;

Art. 14 - I poteri dell'assemblea

L'assemblea ordinaria:

- a) approva i programmi pluriennali ed il programma annuale dell'attività sociale, con relativo bilancio di previsione;
- b) approva il bilancio di esercizio col relativo conto economico e relazione degli amministratori;
- c) nomina gli amministratori, previa determinazione del loro numero;
- d) delibera sull'eventuale emanazione di regolamenti interni e sugli argomenti oggetti attinenti alla gestione della società sottoposti al suo esame dagli amministratori, nonché sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci, e può altresì impartire direttive di gestione agli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata una volta l'anno per deliberare sul relativo bilancio. Quando speciali ragioni lo richiedano, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio. Sia il bilancio con la relazione degli amministratori, sia il programma annuale di attività debbono essere invitati a tutti i soci almeno dieci giorni prima della data dell'assemblea. L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori, in caso di liquidazione ordinaria della Cooperativa, e sulla revoca della liquidazione medesima.

Art. 15 - Convocazione dell' assemblea

La convocazione dell'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, deve essere fatta a mezzo di avviso contenente l'ordine del giorno da affiggersi in modo visibile nei locali della sede sociale almeno 5 giorni prima dell'adunanza.

L'assemblea si reputa regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano pure presenti tutti gli amministratori. Verificandosi tale caso, ciascuno degli intervenuti può però opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 16 - Quorum costitutivi dell'assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati nelle adunanze. Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa l'assemblea per essere valida deve essere costituita in prima istanza quanto in seconda convocazione, almeno dai tre quinti dei soci e le deliberazioni successive devono essere prese da tanti soci che rappresentino la maggioranza dei voti attribuiti a tutti i Soci.

Per la modifica dell'oggetto sociale è necessario l'intervento di tutti i soci ed il voto favorevole di almeno 4/5 di questi.

Art. 17 - Diritto di voto

Nell'assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l'entità della quota sottoscritta. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante deleghe scritte. Le deleghe, delle quali deve essere fatta menzione nel verbale, devono essere conservate dalla società. Ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Art. 18 - Funzionamento dell'assemblea

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione salvo che, su richiesta di almeno cinque soci, l'assemblea non elegga altri a presiederla. Quando non sia presente il presidente del consiglio di amministrazione, il presidente è eletto dall'assemblea. L'assemblea, su proposta del presidente, provvede alla nomina del segretario. Le votazioni sono sempre palesi. Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario; il verbale dell'assemblea straordinaria deve essere redatto dal notaio.

Art. 19 - Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è composto da un numero variabile di membri eletti dall'assemblea tra i soci che eleggono anche il Presidente. E' facoltà dell'assemblea nominare un amministratore unico. Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione; durano in carica non più di 3 (tre) anni, rinnovabili. I consiglieri non hanno diritto a compenso; ad essi spetta soltanto il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro mansioni. Gli amministratori sono sempre revocabili, da parte dell'assemblea, previa approvazione di una mozione di sfiducia motivata. In deroga a quanto stabilito dall'art. 2383 3° comma C.C. all'amministratore revocato non compete alcun diritto di risarcimento del danno.

Art. 20 - Convocazione del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che egli lo ritenga utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei consiglieri. La convocazione è fatta a mezzo di avvisi personali da spedirsi o da recapitarsi non meno di tre giorni prima dell' adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che i consiglieri ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Le votazioni sono sempre palesi. A parità di voti dopo un supplemento di discussione si procede ad una

nuova votazione. Nel caso permanga la parità prevale la parte a cui si riferisce il voto del presidente. Le copie e gli estratti dei verbali fanno piena prova se firmati dal presidente e dal segretario.

L'amministratore che venga a trovarsi in una situazione di conflitto di interessi è tenuto ad assentarsi dal consiglio al momento della deliberazione.

Art. 21 - Poteri del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria esclusi i poteri che la legge o il presente Statuto riservano espressamente ai soci, ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell' oggetto sociale. Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni al presidente e ad altri suoi membri o a terzi determinandone i poteri, le mansioni ed i compensi.

Art. 22 - Rappresentanza sociale

La rappresentanza sociale spetta al presidente o al vice presidente in caso di sua assenza o impedimento. In caso di amministratore unico, spetta a questi la rappresentanza sociale. Il consiglio di amministrazione ha la facoltà di conferire ad uno o più amministratori e a procuratori ad negozia e speciali la rappresentanza della società da esercitarsi sia singolarmente sia congiuntamente nei limiti dei poteri loro conferiti.

Art. 23 - Patrimonio sociale

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

a) da un numero illimitato di quote sociali, ciascuna del valore di euro 25,00 (venticinque);

2) dalla riserva legale formata con gli utili di cui al successivo articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

3) dall'eventuale sovrapprezzo quote sociali formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto e delle deliberazioni degli organi sociali;

4) dalla riserva straordinaria;

5) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge. Le riserve, sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci durante la vita della cooperativa, ne all'atto del suo scioglimento.

Art. 24 - Bilancio di esercizio annuale

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il consiglio di amministrazione provvede alla compilazione del bilancio ed alla redazione della relazione sull'andamento della gestione sociale. Il consiglio di amministrazione deve comunicare ai soci, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, il bilancio

sociale con i relativi allegati. La relazione degli ammini-

strazione oltre a quanto disposto dall'art.2429 bis C.C. deve illustrare l'andamento dell'attività della cooperativa anche nei suoi risvolti sociali con particolare riguardo ai benefici prodotti a vantaggio delle persone a cui favore la cooperativa opera, dei soci, di persone non socie e della comunità tutta. La relazione deve inoltre esprimere una fondata valutazione sulla pertinenza dell'attività svolta dalla cooperativa rispetto alle finalità enunciate statutariamente.

Art. 25 - Ristorni

L'assemblea che approva il bilancio, nel rispetto delle leggi vigenti in materia, può deliberare, su proposta del consiglio di amministrazione, in favore dei soci cooperatori trattamenti economici ulteriori a titolo di ristorno. Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori in proporzione alle retribuzioni erogate a ciascun socio. I ristorni possono essere erogati in denaro ovvero mediante aumento gratuito del valore delle quote sociali sottoscritte e versate.

Art. 26 Destinazione dell'utile

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dell'utile netto destinandolo:

- a) una quota non inferiore al 30% alla riserva legale;
- b) una quota ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge;
- c) un eventuale quota destinata ai soci cooperatori a titolo di ristorno, nei limiti e secondo le previsioni stabiliti dalle leggi vigenti in materia e dal precedente art. 25;
- e) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
- f) quanto residua alla riserva straordinaria.

In ogni caso l'assemblea potrà deliberare, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge ai fini del mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali ed in deroga alle disposizioni dei commi precedenti, che la totalità degli utili di esercizio sia devoluta alle riserve indivisibili.

Art. 27 - Disposizioni generali e finali

La Cooperativa non può modificare la propria natura di cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta la sua automatica messa in liquidazione.

Art. 28 Liquidazione

In caso di scioglimento della Cooperativa, l'assemblea con la maggioranza stabilita dall'art. 16, nominano o più liquidatori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri. L'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

IN ORIGINALE FIRMATO: